

Originale

N. 23 del Registro Delibere

Città di Novi Ligure

Alessandria

Verbale di deliberazione Consiglio Com.le

Oggetto: IMPOSTA DI SOGGIORNO. REINTRODUZIONE DEL TRIBUTO ED APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO

L'anno 2024 addì 15 del mese di Aprile alle ore 21.05 , in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presen te</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Present e</i>
MULIERE Rocchino	Sindaco	SI			
PATELLI LUCA	Consigliere	SI	MANTERO TERESA	Consigliere	SI
GUGLIERMERO PATRIZIA	Consigliere	SI	DI BELLA ALESSANDRA	Consigliere	SI
GOBBATO MARCO	Consigliere	SI	PORTA MARIA ROSA	Consigliere	SI
LOLAICO ALFREDO	Consigliere	SI	BERTOLI MARCO	Consigliere	SI
BOSIO ENRICA	Consigliere	SI	POLETTI OSCAR	Consigliere	SI
VIGNOLI ANDREA	Consigliere	SI	PEROCCHIO GIACOMO	Consigliere	SI
CATTANEO ENRICA	Consigliere	SI	DOLCINO GIUSEPPE	Consigliere	SI
REALE Alessandro	Consigliere	SI	COSCIA PAOLO	Consigliere	SI

Totale presenti 17

Totale assenti 0

Assiste il Segretario Generale Sig. CABELLA Pier Giorgio.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. MANTERO TERESA e sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

CITTÀ DI NOVI LIGURE

Provincia di Alessandria

Deliberazione Consiglio Comunale N. in data

Ufficio proponente: Tributi

Proposta di deliberazione N. **29**

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO. REINTRODUZIONE DEL TRIBUTO ED
APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO

Sono presenti il vice Sindaco Tedeschi e gli assessori Carraturo, Casanova, Hasbane e Moro.

Il vice Sindaco Tedeschi illustra la deliberazione in oggetto.

Interviene il consigliere Poletto al quale risponde il vice Sindaco Tedeschi.

Intervengono i consiglieri Bertoli, Perocchio, Gugliermiro, Porta, Coscia , Patelli, Cattaneo, Reale e Lolaico ai quali risponde il vice Sindaco Tedeschi.

Gli interventi sono riportati nel verbale di seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, recante "Disposizioni in materia di Federalismo Municipale", ha stabilito:

- a) che i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni, nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte potessero istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che avessero alloggiato nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di 5,00 euro per notte di soggiorno;
- b) che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno fosse destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici;
- c) che, con regolamento nazionale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, venisse dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento da emanare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, avrebbero avuto la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

CONSIDERATO che, ai sensi del medesimo art. 4 del decreto sopra citato, in caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro l'indicato termine di 60 giorni

dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 23/2011, i Comuni avrebbero potuto comunque adottare gli atti ivi previsti, e cioè a dire il regolamento disciplinante l'imposta di soggiorno;

VISTO l'art. 4 co. 7 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con L. 21 giugno 2017 n. 95, il quale ha disposto che, a decorrere dall'anno 2017, gli enti, che avessero avuto la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011, avrebbero potuto istituire o rimodulare il tributo in deroga all'art. 1 co. 26 della L. n. 208/2015, nonché all'art. 1 co. 169 della L. n. 296/2006 e quindi anche successivamente alla scadenza del termine di approvazione del bilancio di previsione, già oggetto di proroga sino al 15 marzo 2024;

VISTO altresì l'art. 13 co. 15-quater del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con L. 22 dicembre 2011 n. 214, così come modificato dal D.L. n. 34/2019, il quale ha previsto che i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno esplichino effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione;

CONSIDERATO che, nell'ottica di garantire adeguati livelli di manutenzione del centro cittadino, nonché il mantenimento dei medesimi servizi già erogati nel settore turistico, per ovviare all'intervenuta riduzione dei trasferimenti erariali ed al persistente blocco della leva fiscale, il Comune di Novi Ligure, con deliberazione di Consiglio n. 57 del 28 dicembre 2017, avvalendosi della facoltà sopra detta, aveva già proceduto ad istituire l'imposta *de qua*;

DATO ATTO, tuttavia, che, all'esito di alcuni incontri tenutisi tra l'Amministrazione comunale ed i rappresentanti delle principali strutture ricettive esistenti sul territorio in date successive all'istituzione dell'imposta di soggiorno, era stata concertata, seppur limitatamente all'anno 2018, la provvisoria sospensione del tributo;

RILEVATO che analoga sospensione era stata confermata anche per tutti gli anni a venire, e ciò sia per consentire ai Sindaci dei Comuni centro zona di giungere ad una decisione congiunta in ordine a tale forma di tassazione, sia per far fronte ai pesanti contraccolpi finanziari dell'emergenza epidemiologica che, nel 2020, 2021 e 2022, ha colpito l'intero Paese;

EVIDENZIATO, tuttavia, che, con riferimento all'anno in corso, allineandosi ai principali Comuni limitrofi, ove l'imposta sta già ricevendo applicazione, codesta Amministrazione, con deliberazione di Consiglio n. 4 del 31/01/2024, nel confermare la sospensione del tributo ancora per qualche mese, si è pronunciata nel senso di una sua stabile reintroduzione;

OSSERVATO che tale decisione è dipesa, oltre che dall'indicata esigenza di uniformarsi ai Comuni vicini, anche dalla volontà politica di promuovere il turismo cittadino, migliorando la qualità dei servizi, organizzando eventi ed altre iniziative di carattere culturale, nonché finanziando l'effettuazione di interventi di recupero e manutenzione dei beni locali, attività tutte la cui realizzazione presuppone la disponibilità di risorse adeguate;

RILEVATO che, con il medesimo provvedimento di cui sopra, è stato dato atto che la reintroduzione dell'imposta di soggiorno non potesse prescindere dall'approvazione di un nuovo regolamento, il quale, sostituendosi a quello deliberato nel 2017 ed ormai obsoleto, ne disciplinasse l'oggetto, i presupposti, i soggetti passivi, la misura e le modalità applicative in conformità con quanto previsto dalla riforma introdotta con il D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020 n. 77;

PRECISATO che le modifiche introdotte dal D.L. n. 34/2020 attengono essenzialmente agli obblighi dichiarativi gravanti sui gestori delle strutture ricettive e soggetti equiparati, nonché alle sanzioni loro applicabili in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel regolamento;

RILEVATO che, nella prospettiva di disporre la reintroduzione dell'imposta, è stato organizzato un incontro con i rappresentanti delle principali strutture ricettive locali teso a raccogliergli le eventuali perplessità e ad avere un confronto in merito alla concreta allocazione delle risorse derivanti dall'esazione del tributo, essendo la tassa di soggiorno un'imposta specificamente destinata a finanziare iniziative in materia di turismo, ivi comprese quelle a sostegno delle predette strutture;

RITENUTO pertanto, anche alla luce dell'esito positivo del confronto sopra detto, di reintrodurre l'imposta con decorrenza dal 01/07/2024, stimandosi necessario un periodo di almeno due mesi per consentire all'Ente ed ai responsabili del pagamento di munirsi di tutte le dotazioni strumentali alla gestione pratica del tributo;

DATO ATTO che, contestualmente alla reintroduzione dell'imposta di soggiorno, è volontà dell'Amministrazione procedere anche all'approvazione del nuovo regolamento, il cui testo è stato previamente sottoposto in bozza all'esame della II Commissione Consiliare (Bilancio e Finanze, Patrimonio, Economato, Regolamenti, Consorzi ed Aziende Partecipate, Personale ed Organizzazione), tenutasi in data 9 aprile 2024;

VISTO l'art. 42 co. 2 lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale prevede che spetti al Consiglio comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, rientrando invece nella competenza residuale della Giunta;

VISTO l'art. 15-bis co. 1 lett. a) del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito con L. 28 giugno 2019 n. 58, il quale, modificando il co. 15 dell'art. 13 della L. 22 dicembre 2011 n. 214, ha stabilito che, a decorrere dal 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni debbano essere inviate al MEF – Dipartimento delle Finanze esclusivamente in via telematica, mediante inserimento delle stesse in apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la successiva pubblicazione sul sito del Ministero, ai sensi dell'art. 1 co. 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sugli Uffici e sui Servizi;
- il Regolamento di Contabilità;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione contabile, ai sensi dell'art. 239 co. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 co. 2-bis del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012 n. 213;

VISTI gli allegati pareri favorevoli, esplicitati ai sensi dell'art. 49 co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, da parte dei soggetti Responsabili dei servizi competenti;

Con votazione palese dal seguente risultato:

Presenti	n. 17
Astenuti	n. 4 (Porta, Perocchio, Poletto e Dolcino)
Votanti	n. 13
Contrari	n. 2 (Bertoli e Coscia)
Favorevoli	n. 11

DELIBERA

1. Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo.
2. Di reintrodurre, a decorrere dal 1/07/2024, l'imposta di soggiorno, già istituita con propria deliberazione n. 57 del 28 dicembre 2017, ma poi sospesa, applicandola in conformità con quanto stabilito nell'allegato regolamento.
3. Di approvare, in sostituzione di quello già vigente ed ormai obsoleto, un nuovo regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno, che si allega al presente atto, onde farne parte integrante e sostanziale.
4. Di dare atto che, secondo quanto previsto dall'art. 42 co. 2 lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., l'approvazione delle tariffe del tributo avverrà con apposita successiva deliberazione di Giunta, da adottare nel rispetto dei limiti massimi fissati dalla legge e sulla scorta dei criteri generali dettati dal Consiglio.
5. Di provvedere all'invio telematico della presente deliberazione mediante il suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del MEF, così come previsto dall'art. 15-bis co. 1 lett. a) del D.L. n. 34/2019.
6. Di dare atto infine che la presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, verrà pubblicata sull'Albo pretorio on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 124 co. 1 del T.U.E.L. e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, oltre che, in via permanente, all'interno della sezione denominata "Amministrazione trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti degli organi di indirizzo politico", in ottemperanza a quanto statuito dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Quindi, alla luce dell'estrema urgenza di dare esecuzione alla deliberazione adottata, con voto unanime, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 ultimo comma del D.Lgs. n. 267/2000.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 07/05/2024 al 22/05/2024.

Novi Ligure, 07/05/2024

IL SEGRETARIO GENERALE

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3 T.U. 18/8/2000, n. 267.

Novi Ligure, 18/05/2024

IL SEGRETARIO GENERALE